

CONVENZIONE
PER IL TRASFERIMENTO DI LAVORATORI DA IMPEGNARE
IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81

L'anno duemilaventuno, il giorno _____, del mese di marzo, in _____, nei locali _____;

TRA

L'Ente Comune di Misilmeri (Pa) rappresentato dal Sindaco, dott. Rosario Rizzolo,

E

L'Ente Comune di Villabate (Pa), rappresentato dal Sindaco, dott. Gaetano Di Chiara

PREMESSO

che l'art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mentre da un lato, definisce la categoria degli enti utilizzatori, facendo espresso rinvio all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dall'altro, consente agli stessi in quanto già promotori o gestori di attività progettuali di lavori socialmente utili – approvate ai sensi del decreto legislativo n. 468/97 e prorogate ai sensi della legge n. 144/99 – la prosecuzione delle attività socialmente utili, in corso alla data del 31 dicembre 1999, e promosse sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 468/97, finanziate con le risorse del fondo nazionale per l'occupazione;

che la predetta norma, al fine di ampliare le opportunità di sbocco occupazionale, oltre a consentire ai predetti enti la prosecuzione delle attività, concede agli stessi la possibilità di:

- trasferire i soggetti impegnati in attività socialmente utili ad altri enti, purchè ricompresi tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, per lo svolgimento di attività anche diverse da quelle originarie, attraverso lo strumento convenzionale. In tale ipotesi, per esigenze di sistematicità con la fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, gli oneri sono a carico dell'ente subentrante nell'utilizzo, salvo diversa previsione stabilita in convenzione
- ovvero di impegnare i soggetti in attività diverse da quelle originariamente oggetto dei progetti, purchè rientranti tra quelle indicate nel successivo articolo 3 del decreto in parola.

che nelle ipotesi di trasferimento di soggetti e di mutamento di attività, vanno osservate le procedure previste dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2000;

che nell'ambito della Regione Siciliana, nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e del mercato del lavoro, gli enti utilizzatori rimetteranno le deliberazioni inerenti il trasferimento di soggetti e di mutamento di attività alla Commissione Regionale per l'Impiego, che si avvarrà del supporto tecnico del Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro;

che la nota di indirizzo statale, rimessa con missiva del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale – Direzione generale per l'impiego prot. n. 187/SDGI/00 del 21 aprile 2000, e la determinazione della Commissione regionale per l'impiego, resa nella seduta del 10 maggio 2000, evidenzia, comunque, che i soggetti non rientranti nelle previsioni del decreto legislativo n. 81/2000, come i soggetti prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e n. 24/96, in quanto parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione, possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in base alla normativa dettata dal predetto decreto legislativo in attesa degli interventi normativi regionali in materia.

che al finanziamento dell'assegno si provvede con le risorse all'uopo destinate dal bilancio regionale per i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L.R. 31 marzo 2001, n. ° 2, mentre gli oneri assicurativi e l'importo integrativo sono a carico dell'ente utilizzatore;

che in data 20 dicembre 1999 è stata sottoscritta una convenzione ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra l'Assessorato regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione professionale e dell'Emigrazione ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che, nell'individuare talune azioni di politica attiva del lavoro volte alla stabilizzazione occupazionale e di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, destina dette azioni, e le relative risorse del fondo nazionale per l'occupazione.

- prioritariamente, ai soggetti utilizzati in lavori socialmente utili che hanno conseguito una permanenza nei progetti di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998 o che hanno maturato la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- ai soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modifiche ed integrazioni, rientranti nel regime transitorio, così come definito dall'art. 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, in quanto i predetti lavoratori sono stati utilizzati in progetti di lavori socialmente utili parzialmente finanziati con risorse del fondo nazionale per l'occupazione ed approvati ai sensi dell'art. 1 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
- ai soggetti in attività socialmente utili in base a progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;
- ai lavoratori in mobilità ed in cassa integrazione salariale;
- ai disoccupati o inoccupati;
- ai soggetti in condizioni di svantaggio individuale e/o nei confronti del mercato del lavoro;

che il lavoratore sig. Giuseppe Gigliotta, nato il 27.11.1973 a Palermo, utilizzato in attività socialmente utili presso l'Ente Comune di Villabate (Pa), cat. C, con il titolo di studio di diploma di scuola media superiore, ha rassegnato la disponibilità ad essere trasferito presso l'Ente Comune di Misilmeri;

che l'Ente cedente, giusta deliberazione della G.C. n. 16 del 23.02.2021, nei confronti del sig. G. Gigliotta ha rilasciato il nulla osta al trasferimento presso il Comune di Misilmeri (Pa);

che l'Ente cedente intende assumere l'impegno a non continuare ad utilizzare il soggetto suddetto ed avvalendosi della facoltà concessa dalla norma di cui al comma 2, art. 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di trasferire lo stesso presso l'Ente Comune di Misilmeri, che ne assume tutti gli obblighi e responsabilità, come dalla presente convenzione, da trasmettere nei termini previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto, alla Commissione regionale per l'impiego;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il lavoratore sig. Giuseppe Gigliotta, nato il 27.11.1973 a Palermo, impegnato in attività socialmente utili presso l'Ente Comune di Villabate (Pa), cat. C, appartenente al bacino ex Asu AlmaViva, con titolo di studio diploma di scuola media superiore, viene trasferito presso l'Ente Comune di Misilmeri (Pa) che si impegna ad utilizzare il predetto soggetto in attività socialmente utili. Il predetto lavoratore sarà impegnato in attività uguali a quelle rese

- nell'ambito del progetto dei progetti di lavori socialmente utili deliberati ed attuati dall'Ente cedente a supporto delle attività istituzionali dell'Ente;
2. L'Ente Comune di Misilmeri si impegna ad attuare nei confronti del lavoratore una delle misure di fuoriuscita dal bacino dei LSU previste dalla Legge Regionale 26 novembre 2000, n. 24.
 3. L'Ente Comune di Misilmeri si impegna, altresì, a coprire, per l'intero periodo dello svolgimento delle prestazioni in Asu, gli oneri assicurativi contro gli infortuni sul lavoro e responsabilità civile verso terzi, a favore del soggetto da utilizzare.
 4. La presente convenzione avrà efficacia a seguito dell'approvazione della Commissione Regionale per l'Impiego della Sicilia.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco di Villabate
Dott. G. Di Chiara

Il Sindaco di Misilmeri
dott. R. Rizzolo